

Nuove disposizioni di contenimento della pandemia da Covid-19

Aggiornamento Norme - 23 gennaio 2022

Indice

- [Le Certificazioni Verdi Covid-19](#)
- [Luoghi di lavoro: le disposizioni e le sanzioni](#)
- [Accesso alle attività del settore terziario](#)
- [Spostamenti e trasporti](#)
- [Obbligo vaccinale e sanzioni](#)
- [Dispositivi di protezione](#)
- [Ingressi dall'estero](#)
- [Quarantene](#)
- [Smartworking](#)
- [Scuola](#)
- [Suddivisione in zone - l'attuale situazione delle regioni](#)
- [Zona arazione - disposizioni](#)
- [Disposizioni regionali](#)

Le Certificazioni Verdi Covid-19

Le Certificazioni Verdi Covid-19 sono di 3 tipologie:

- **Green pass base:** si ottiene con vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
 - **Green pass rafforzato:** si ottiene con vaccinazione o guarigione (non include l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare).
 - **Green pass booster:** si ottiene con somministrazione della dose di richiamo (la c.d. "terza dose", successiva al completamento del ciclo vaccinale primario) oppure con la presentazione congiunta del Green pass rafforzato e di un documento che attesti l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti.
-
- Dal 1° febbraio 2022, la durata del Green Pass è ridotta da 9 a 6 mesi
 - Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è stato ridotto da 5 a 4 mesi
 - Estensione dell'obbligo di Green Pass
 - ai corsi di formazione privati svolti in presenza
 - servizi alla persona
 - pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari
 - attività commerciali, ad eccezione di quelle essenziali, individuate con atto secondario.

Prorogata per tutto il 2022 la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, precedentemente prevista solamente per l'anno 2021

Luoghi di lavoro: le disposizioni e le sanzioni

Obbligo di green pass base per l'accesso ai luoghi di lavoro e alle mense aziendali, sia per i lavoratori pubblici sia per i lavoratori privati.

Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno essere in possesso di Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della disposizione. I lavoratori privi di Green Pass Rafforzato sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione. I giorni di assenza ingiustificata non sono retribuiti.

La sanzione amministrativa per aver consentito l'accesso al luogo di lavoro al personale non in possesso di Green Pass Rafforzato è stabilita nel pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000. La sanzione per il lavoratore è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

La sanzione è irrogata dal prefetto.

Adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per **raccomandare il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile nelle prossime settimane.**

Accesso alle attività del settore terziario/1

Obbligatorio il Green Pass base per l'accesso alle seguenti attività ed ai seguenti esercizi:

- **servizi alla persona**
- **pubblici uffici**, fatto salvo l'accesso per esigenze di salute, di giustizia e di sicurezza
- **servizi postali, bancari e finanziari**
- **attività commerciali**, dal 1° febbraio 2022. **I titolari dei negozi e i «responsabili di servizi» sanitari e di sicurezza dovranno svolgere i controlli, anche a campione.**

Si potrà comunque accedere alle attività commerciali essenziali al soddisfacimento di esigenze primarie senza Green Pass Base. Sono escluse le attività di commercio al dettaglio:

- in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- di prodotti surgelati
- di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- di articoli igienico-sanitari
- di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- di materiale per ottica
- di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Accesso alle attività del settore terziario/2

Obbligatorio il Green Pass Rafforzato per l'accesso alle seguenti attività e ai seguenti luoghi:

- **convegni, congressi, fiere e sagre**
- **attività ludiche o ricreative**, come l'accesso ai centri benessere, ai centri termali (salvo che per gli accessi necessari a fini medico-terapeutici), parchi tematici e di divertimento, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- **piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere sia per le attività all'aperto sia per le attività al chiuso**
- **centro culturali, centro sociali e ricreativi sia per le attività all'aperto sia per le attività al chiuso**
- **musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre**
- **attività di ristorazione**, sia per il consumo al banco sia per il consumo al tavolo, sia all'aperto sia al chiuso
- **alberghi e strutture ricettive**
- **impianti di risalita** con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

Accesso alle attività del settore terziario/3

Obbligatorio il Green pass booster per l'accesso da visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.

Dal 1° febbraio 2022, sarà obbligatorio effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare, da esibire unitamente al Green Pass Rafforzato, per l'accesso a sale da ballo e discoteche.

Il decreto-legge del 29 dicembre 2021 prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Spostamenti e trasporti

Obbligatorio il Green pass base

- uso di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, limitatamente agli spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica

Obbligatorio il Green pass rafforzato

- uso di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, che include
 - navi e traghetti
 - aerei
 - treni
 - autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente

Sono vietati i concerti, le feste e gli eventi assimilati che comportino assembramenti, sia all'aperto sia al chiuso.

Obbligo vaccinale e sanzioni

L'obbligo vaccinale è previsto per le seguenti categorie professionali:

- **professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario**, ad es. operatori socio-sanitari e assistenti di studio odontoiatrico
- **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
- **personale universitario**, degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
- **personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale**
- **personale alle dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del dipartimento per giustizia minorile e di comunità**, all'interno di istituti penitenziari per adulti o minori

L'obbligo vaccinale è previsto per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni d'età fino al 15 giugno 2022.

Si applica una sanzione amministrativa di 100 euro ai seguenti casi:

- persone che non hanno iniziato e concluso il ciclo vaccinale primario entro il 1 febbraio 2022
- persone che non hanno effettuato la dose di richiamo (terza dose) entro i termini di validità del Green Pass

La sanzione è irrogata dal Ministero della salute tramite l'Agenzia delle Entrate. Si provvede alla sanzione attraverso una verifica dei dati del Sistema Tessera Sanitaria. L'Agenzia Sanitaria Locale deve confermare i casi di insussistenza dell'obbligo vaccinale

Dispositivi di protezione

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, è **obbligatoria la mascherina FFP2 per spettacoli al chiuso e all'aperto, teatri, concerti, cinema, locali di intrattenimento, eventi sportivi al chiuso e all'aperto**. In questi stessi luoghi, eccetto per i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Obbligatoria la mascherina FFP2 anche sul trasporto pubblico locale

Ingressi dall'estero

Saranno effettuati test antigenici o molecolari dei viaggiatori in ingresso nel territorio nazionale, anche a campione. I controlli saranno effettuati dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della Salute.

In caso di esito positivo del test, al viaggiatore è imposto un isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni con comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

Quarantene

La quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, purché il contatto sia avvenuto:

- nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario
- nei 120 giorni dalla guarigione
- dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Ai soggetti entrati in contatto con un soggetto positivo accertato è fatto obbligo:

- di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso;
- solo qualora sintomatici, di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultimo contatto con la persona positiva.

La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza descritta nella slide precedente è condizionata al conseguimento di un esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.

Nel caso di test effettuati presso centri privati, la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Il referto può essere trasmesso con modalità anche elettroniche.

Smartworking

Adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile nelle prossime settimane.

Scuola

Potenziamento delle misure per l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole, con risorse messe a disposizione dal Ministero della Difesa.

Nuove regole per la gestione dei casi di positività:

- Scuole dell'infanzia: con 1 caso di positività sospensione delle attività dieci giorni
- Scuola primaria:
 - con 1 caso di positività attivazione della sorveglianza con testing
 - con 2 o più casi di positività didattica a distanza per la classe in cui si verificano i casi per 10 giorni
- Scuola secondaria di I e II grado:
 - con 1 caso di positività attivazione dell'auto-sorveglianza e obbligo di mascherine FFP2 in aula
 - con 2 casi di positività, per gli alunni con ciclo vaccinale completo è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Per gli alunni che non hanno completato il ciclo vaccinale è prevista la didattica digitale integrata
 - con 3 o più casi di positività didattica a distanza per la classe in cui si verificano i casi per 10 giorni

Suddivisione in zone

L'attuale situazione delle regioni

Le disposizioni viste fin qui valgono sempre, ma si attua ancora una divisione a zone, nello specifico tra:

- zona bianca: Basilicata, Molise e Umbria
- zona gialla: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Veneto, Puglia, Sardegna e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
- zona arancione: Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta

Non si rilevano differenze nelle attività consentite in zona gialla e in zona bianca.



Zona arancione

Disposizioni

Le disposizioni valide per tutto il territorio nazionale in zona arancione sono le seguenti.

Per le persone in possesso di **Green Pass Rafforzato non ci sono ulteriori restrizioni**

Per le persone in possesso di **Green Pass Base**

- **non è consentita la partecipazione a corsi di formazione in presenza**
- **non è consentito l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi** (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)

Per le persone senza Green Pass

- **non è consentito l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi** (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)
- **gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione o verso altre regioni/province autonome sono consentiti solamente per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune.** Gli spostamenti da comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia sono sempre consentiti

Disposizioni regionali

Le disposizioni valide per le singole regioni sono le seguenti.

Regione Campania (Ordinanza n. 1 del 07/01/2022):

- fino al 29 gennaio 2022 è vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico dalle ore 22.00 alle ore 6.00

Regione Sicilia (Ordinanza n. 5 del 18/01/2022)

- l'accesso e l'uso dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l'attraversamento dello Stretto di Messina è consentito ai soggetti in possesso di Green Pass Base (in deroga alla disposizione nazionale che richiede il Green Pass Rafforzato per l'uso dei mezzi pubblici).

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (Ordinanza n.3 del 13/01/2022)

- il Green Pass Base è sufficiente per l'accesso alle seguenti attività e luoghi:
 - servizi alla persona
 - colloqui visivi in presenza con persone detenute e internate all'interno degli istituti penitenziari
 - pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari
 - attività commerciali

Non sono previste ulteriori specifiche restrizioni nelle regioni non menzionate.

Grazie per l'attenzione

RENOVATIO
LOBBYING · PUBLIC AFFAIRS · GOVERNMENT RELATIONS

www.renovatiolab.it

 **consumerismo**[®]

www.associazione.consumerismo.it